CAMERA DI MEDIA-CONCILIAZIONE FORENSE

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

Accreditata nel Registro del Ministero della Giustizia al n. 1087
C.F. 80036050955 – P.IVA 01227440953 – Piazza Aldo Moro n. 3 – ORISTANO
c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano – 4° semipiano
Telefono 0783-72220 – Fax 0783-767803
mail: conciliazioneforense@ordineavvocatioristano.it **pec:** conciliazioneforenseoristano@puntopec.it

LINEA INTERPRETATIVA DELL'ORGANISMO

in ordine all'art. 34, comma 4, d.m. 24 ottobre 2023, n. 150

(individuazione delle parti tenute al pagamento delle indennità quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi)

Parere del Responsabile dell'Organismo adottato in data 22/10/2026

1. Oggetto e finalità del parere

Il presente documento fissa i criteri con i quali il Responsabile dell'Organismo esercita il potere che l'art. 34, comma 4, del d.m. 24 ottobre 2023, n. 150 gli attribuisce in ordine alla individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle indennità quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi.

Il parere non è redatto in relazione ad un procedimento determinato. Ha carattere generale e astratto ed è destinato ad essere applicato in modo uniforme a tutti i procedimenti di mediazione gestiti dall'Organismo. Esso costituisce, insieme alla documentazione conservata in ciascun fascicolo, la motivazione delle singole qualificazioni effettuate ai sensi della norma citata.

La linea interpretativa qui adottata muove da una constatazione: nelle controversie con pluralità di parti (divisioni, successioni, condominio, rapporti bancari con più coobbligati o garanti, contratti con pluralità di contraenti) l'applicazione meccanica di una indennità per ciascuna persona fisica o giuridica che partecipa al procedimento produce un costo complessivo che, in molti casi, scoraggia lo svolgimento effettivo della mediazione, in particolare quando essa è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il decreto ministeriale offre lo strumento per correggere questo esito e lo affida espressamente alla valutazione del Responsabile dell'Organismo. Una recente pronuncia di merito (Trib. Foggia, sez. II civ., sent. 19 maggio 2025, proc. n. 9002/2017 R.G., est. Cice) ha ritenuto, nel caso esaminato, che la moltiplicazione delle indennità nei confronti di soggetti che si presentavano con un'unica posizione costituisse una applicazione non corretta della tariffa. Si tratta di una pronuncia di merito, non vincolante, che l'Organismo assume come precedente persuasivo per le ragioni esposte ai paragrafi seguenti, dando conto anche degli orientamenti di segno diverso (paragrafo 4).

Il presente parere disciplina l'esercizio del potere di qualificazione in coerenza con tale indicazione e con le cautele che la pluralità degli orientamenti impone.

2. Il quadro normativo

2.1. La disposizione di riferimento

L'art. 34, comma 4, d.m. 150/2023 dispone: «Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica».

La disposizione va letta nel contesto dell'intero art. 34 (Soggetti obbligati e modalità di pagamento): le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro (art. 28) sono dovute «da ciascuna delle parti» (comma 1); le ulteriori spese di mediazione (art. 30) sono parimenti dovute «da ciascuna delle parti» (comma 2), con vincolo di solidarietà (comma 3). La nozione di «parte» è dunque l'unità di misura dell'intero sistema delle indennità, e il comma 4 è la norma che stabilisce come questa unità di misura vada individuata quando i soggetti che partecipano al procedimento sono più di uno per lato. In questo senso si è espresso anche il Tribunale di Foggia, che legge la disposizione come riferita alle spese di avvio, alle indennità del primo incontro e alle ulteriori indennità dovute in caso di prosecuzione o di accordo (allegato D, pag. 3).

Il testo dell'art. 34 non appare del tutto univoco: il comma 1 pone le spese di avvio e di primo incontro a carico di «ciascuna delle parti», il comma 2 contiene un espresso rinvio al comma 4, mentre il comma 4 è formulato in termini generali. L'Organismo ritiene che il comma 4, riferito alla «individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione» senza ulteriori distinzioni, definisca la nozione di parte per l'intero articolo, e adotta questa lettura in modo uniforme.

Ne discende un primo dato: la qualificazione di più soggetti come parte unica non è una riduzione, uno sconto o una deroga tariffaria; è l'operazione logicamente preliminare al calcolo, senza la quale il calcolo stesso non è possibile. Le tabelle (allegato A per gli organismi pubblici, art. 31) indicano importi riferiti a ciascuna parte; chi sia parte lo stabilisce l'art. 34. La qualificazione, pertanto, non modifica gli importi unitari previsti dagli artt. 28 e 30 e dalla tabella, ma incide sul numero delle quote dovute.

2.2. La continuità con il d.m. 180/2010 e la novità del d.m. 150/2023

L'art. 16, comma 12, del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180 (nel testo risultante dal d.m. 145/2011) disponeva che «ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte». La formula era impersonale.

Il d.m. 150/2023 ha riscritto la disposizione attribuendo espressamente la valutazione al responsabile dell'organismo: «il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica». La modifica non è di stile. Essa individua nel Responsabile, figura che il decreto definisce come «il soggetto, inserito nell'elenco, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo» (art. 1, lett. r), il titolare di un potere di qualificazione che si esercita sul caso concreto, con apprezzamento delle circostanze, e che il decreto affianca ad analoghi poteri valutativi dello stesso Responsabile in materia di indennità: la determinazione e la rideterminazione del valore della lite (art. 29, commi 3, 4 e 5).

La nozione, peraltro, è rimasta la stessa nel passaggio da un decreto all'altro. Il procedimento di mediazione esaminato dal Tribunale di Foggia si era svolto nella vigenza del d.m. 180/2010; il richiamo all'art. 34, comma 4, d.m. 150/2023 contenuto nella sentenza non ne costituisce dunque applicazione *ratione temporis*, ma conferma la continuità interpretativa tra le due disposizioni.

Il legislatore regolamentare ha scelto di non definire il centro di interessi e di non affidarne l'accertamento ad un automatismo, ma di rimetterlo ad una valutazione motivata dell'organo responsabile del procedimento. Questa scelta delimita al tempo stesso il potere e la sua sindacabilità: il Responsabile è tenuto ad esercitarlo, deve farlo con criteri predeterminati, motivazione e uniformità; entro questi limiti, la valutazione è sua.

2.3. L'assenza di una definizione normativa o ministeriale

Né il d.lgs. 28/2010 né il d.m. 150/2023 definiscono il «centro di interessi». Non risultano circolari o note del Dipartimento per gli affari di giustizia che ne fissino i criteri applicativi. La nozione è stata elaborata dalla dottrina, dalle prassi degli organismi e da alcune pronunce di merito, esaminate ai paragrafi seguenti.

Questo spazio non è una lacuna da colmare in via interpretativa restrittiva: è l'ambito entro il quale l'art. 34, comma 4, chiede al Responsabile di decidere.

3. La nozione di centro di interessi

3.1. L'elaborazione dottrinale

La dottrina che ha commentato la disposizione, già nella formulazione del d.m. 180/2010, riconduce la nozione di «parte» rilevante ai fini delle indennità a quella di parte in senso sostanziale, intesa come centro unitario di imputazione di situazioni giuridiche attive e passive, e ne trae che possono costituire una sola parte più soggetti che condividono un medesimo interesse rispetto all'oggetto del procedimento, a differenza dei soggetti portatori di interessi soltanto analoghi o convergenti (nota 1).

L'indicazione è utile ma non risolutiva, perché sposta il problema sulla distinzione tra interesse «medesimo» e interesse «convergente», che in concreto dipende da come si individua l'oggetto rispetto al quale l'interesse va misurato. Se l'oggetto è la posizione giuridica sostanziale astrattamente considerata (la quota di ciascun coerede, l'obbligazione di ciascun coobbligato), gli interessi saranno quasi sempre distinti. Se l'oggetto è la controversia come dedotta nel procedimento di mediazione, e cioè la pretesa fatta valere o contrastata e la posizione negoziale assunta rispetto ad essa, gli interessi di più soggetti che si presentano con una posizione unitaria sono, rispetto a quell'oggetto, un interesse solo.

Il presente parere adotta la seconda prospettiva, che trova riscontro nella più recente pronuncia di merito (paragrafo 4.3). Essa non prescinde dal rapporto sostanziale: la posizione assunta nel procedimento rileva in quanto rivela, rispetto all'oggetto dedotto, l'unitarietà dell'interesse e l'assenza di conflitto tra i soggetti, anche solo potenziale (paragrafo 6.1).

3.2. Le prassi degli organismi

Numerosi organismi hanno inserito nei propri regolamenti, tariffari o informative una definizione del centro unico di interessi. La formula più diffusa lo identifica nell'insieme dei soggetti legittimati a proporre una domanda o a contraddirvi come un'unica parte in assenza di interessi confliggenti in ordine alla contitolarità di un diritto unitario ed inscindibile sul piano sostanziale, precisando che l'assenza di conflitto deve sussistere in astratto e che non rilevano l'identità o l'analogia della posizione assunta nel procedimento né l'assistenza di un unico difensore (nota 2). Altri organismi escludono in via generale

dalla nozione i coobbligati solidali, i comunisti nello scioglimento delle comunioni, le parti di una comunione ereditaria.

Si tratta di scelte legittime, che ciascun organismo ha compiuto nell'esercizio dello stesso potere che qui si disciplina. Non hanno valore normativo e non vincolano organismi diversi; confermano, semmai, che la nozione è rimessa alla determinazione di ciascun organismo e che le letture possibili sono più d'una. Due elementi di quelle prassi vengono qui condivisi: la dichiarazione delle parti nella domanda o nell'adesione come strumento istruttorio della qualificazione (paragrafo 7.1) e la possibilità di riconsiderare la qualificazione nel corso del procedimento (paragrafo 7.4).

Non viene invece condivisa la lettura secondo cui la posizione assunta nel procedimento e l'assistenza del medesimo difensore sarebbero irrilevanti. Essa non è stata seguita dalla più recente pronuncia di merito, che ha adottato la medesima definizione astratta e ne ha ricavato che la verifica del centro unico va compiuta proprio sulle difese e domande spiegate nel procedimento (paragrafo 4.3).

Note

1. Cfr. il commento all'art. 16 d.m. 180/2010 (oggi art. 34 d.m. 150/2023) in *Codice della risoluzione delle controversie*, diretto da M. Di Marzio, R. Giordano, R. Masoni, Giuffrè.
2. In questi termini, tra gli altri, l'informativa dell'Organismo di mediazione forense di Padova (novembre 2024), la comunicazione dell'Organismo forense di Busto Arsizio sui centri di interessi (novembre 2023) e le FAQ dell'Organismo della Camera di commercio Venezia Giulia, che tuttavia annovera tra gli esempi di centro unico le successioni ereditarie tra le parti che succedono per rappresentazione a un capostipite comune, l'impugnazione della medesima delibera condominiale e il danno unico subito da più soggetti. L'Organismo della Camera di commercio di Sondrio richiede che la sussistenza del centro unico sia dichiarata nella domanda o nell'adesione con apposito modulo.

4. Gli orientamenti giurisprudenziali

4.1. Le pronunce

La giurisprudenza sul punto è scarsa e di merito. Tutte le pronunce note sono state rese in giudizi promossi da organismi di mediazione per ottenere da ciascuno dei soggetti partecipanti il pagamento della propria indennità, contro l'eccezione di costituire un unico centro di interessi:

a) Trib. Padova, 19 ottobre 2017, secondo cui nella mediazione relativa a una divisione ereditaria ciascun erede costituisce una diversa parte con propri interessi, anche se talvolta essi possano coincidere, con conseguente esclusione della qualificazione come parte unica dei convenuti in mediazione;

b) Trib. Lecce, sez. II, 4 febbraio 2020, resa in appello avverso sentenza del Giudice di Pace, secondo cui ogni coerede rappresenta per legge un distinto ed autonomo centro di interessi e si pone in contrasto con gli altri eredi in virtù del fatto che ciascuno deve avere una quota pari agli altri; la coincidenza sostanziale degli interessi di due o più parti non vale, secondo la pronuncia, ad escludere l'obbligo di ciascuna di corrispondere l'indennità;

c) Trib. Lecce, sez. II civ., sent. 6 giugno 2022 (R.G. 1214/2019, est. Pellerino), resa in appello avverso Giud. Pace Lecce n. 3050/2018 e relativa alla medesima vicenda mediativa decisa da Trib. Lecce 4 febbraio 2020. Cinque coeredi avevano promosso congiuntamente la mediazione, preliminare a una divisione ereditaria, nei confronti di altri quattro coeredi. Il Giudice di Pace aveva ritenuto i condividenti istanti tenuti in solido a un unico importo; il Tribunale ha riformato, affermando che nelle divisioni ciascun coerede è portatore di un interesse autonomo, anche quando

le parti si rivolgono all'organismo congiuntamente e nella fase iniziale gli interessi sembrino coincidere. Ha aggiunto che nel caso di specie, sin dai primi verbali del mediatore, emergeva l'assenza di coincidenza di interessi tra i condividenti. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la novità delle questioni;

d) Trib. Foggia, sez. II civ., sent. 19 maggio 2025 (proc. n. 9002/2017 R.G., est. Cice), resa in appello avverso Giud. Pace Lucera n. 435/2017, che ha respinto la pretesa di un organismo di mediazione di riscuotere l'indennità da ciascuno dei condomini chiamati in mediazione dal condominio per l'impugnazione di una delibera assembleare, ritenendo che i condomini, assistiti dal medesimo difensore e portatori delle medesime difese, costituissero un unico centro di interessi e che le fatture emesse nei confronti di ciascuno di essi fossero illegittime perché moltiplicavano indebitamente l'importo dovuto.

4.2. Le pronunce di Padova e di Lecce

Le decisioni di Padova e di Lecce ragionano sulla posizione sostanziale astratta dei coeredi e dei condividenti (ciascuno «per legge» centro autonomo) e non, in via principale, sulla posizione concretamente assunta nel procedimento. L'orientamento che esprimono è, in materia divisoria e successoria, quello maggioritario, e l'Organismo ne dà atto espressamente. Va tuttavia precisato che le due pronunce leccesi riguardano la medesima vicenda mediativa, sicché non esprimono orientamenti formatisi su casi distinti; e che, in uno dei due giudizi, il Giudice di Pace aveva accolto la tesi dell'unico importo dovuto in solido dai condividenti.

La sentenza leccese del 2022 contiene inoltre un passaggio che merita di essere valorizzato. Dopo aver enunciato il principio, il Tribunale non si è limitato ad applicarlo, ma ha aggiunto che «nel caso di specie, peraltro, sin dai primi verbali redatti dal mediatore emerge l'assenza di coincidenza di interessi tra i condividenti». Il rilievo sarebbe stato superfluo se la posizione astratta del coerede bastasse da sola a escludere il centro unico: il giudice ha invece ritenuto di verificare, sugli atti del procedimento, che una coincidenza di interessi non vi fosse.

Il passaggio si presta dunque a una lettura a contrario. La sentenza non esclude a priori che, tra più condividenti, gli interessi possano risultare effettivamente coincidenti; ciò a cui nega rilevanza è la coincidenza soltanto apparente o iniziale («benché, nella fase iniziale della procedura gli interessi di alcune parti sembrino coincidere»), smentita dagli atti. È la stessa distinzione su cui si fonda il presente parere: la qualificazione unitaria richiede che l'unitarietà della posizione e l'assenza di conflitto risultino dagli atti e trovino conferma nel corso del procedimento (paragrafi 6.4, 6.5 e 7.4), non che siano semplicemente dichiarate o presunte all'avvio.

Letta in questi termini, la pronuncia, pur restando nell'orientamento restrittivo quanto al principio enunciato, converge con il presente parere quanto al metodo: anche per il Tribunale di Lecce la posizione concretamente assunta nel procedimento è un elemento da verificare. Un caso come quello esaminato, nel quale la divergenza di interessi emergeva sin dai primi verbali, non avrebbe del resto superato i criteri qui adottati (paragrafi 6.1, 6.5 e 6.6).

Tali decisioni hanno tuttavia stabilito che l'organismo, nel qualificare ciascun coerede come parte autonoma, non aveva violato la norma: hanno cioè affermato la legittimità della qualificazione plurima in quei casi, non la sua obbligatorietà, e non hanno esaminato l'ipotesi inversa del responsabile che,

valutato il caso concreto, qualifica come parte unica più soggetti in posizione unitaria. Sono inoltre state rese su domanda dell'organismo creditore e, quanto ai procedimenti di mediazione esaminati, nella vigenza del d.m. 180/2010, la cui formula impersonale si prestava a una lettura oggettiva della nozione. Esse non precludono, pertanto, al Responsabile, titolare del potere ai sensi del d.m. 150/2023, la valutazione del caso concreto nei termini e con le cautele di cui al paragrafo 6.5.

4.3. La sentenza del Tribunale di Foggia del 19 maggio 2025

La pronuncia foggiana è la più recente ed è l'unica che richiama l'art. 34, comma 4, d.m. 150/2023. Merita un esame analitico, perché offre il criterio di verifica che il presente parere adotta.

Il caso. Un condominio aveva avviato la mediazione nei confronti di più condomini che avevano impugnato la medesima delibera assembleare (manutenzione dell'androne e delle scale, sostituzione dell'ascensore). I condomini, assistiti dallo stesso difensore, avevano partecipato con le medesime difese. L'organismo aveva fatturato l'indennità a ciascuno di essi e, per la quota di una condomina, aveva ottenuto decreto ingiuntivo; il Giudice di Pace lo aveva revocato; il Tribunale ha rigettato l'appello dell'organismo con motivazione emendata. Si tratta di un caso caratterizzato: stessa delibera, beni e servizi comuni, medesimo difensore, difese identiche, nessuna lite interna.

La definizione. Il Tribunale muove dalla definizione astratta diffusa nelle prassi degli organismi: si configura un unico centro di interessi quando le parti sono portatrici di un interesse giuridico sostanziale astrattamente unitario tale che, rispetto all'oggetto dedotto in mediazione, non possa configurarsi una situazione di conflitto, anche solo potenziale, tra esse; l'insieme dei soggetti legittimati a proporre una domanda o a contraddirvi come un'unica parte, in assenza di interessi confliggenti sulla contitolarità di un diritto unitario e inscindibile sul piano sostanziale. La sentenza muove dunque dalla premessa dell'unitarietà sostanziale dell'interesse rispetto all'oggetto dedotto e dell'assenza di conflitto anche potenziale; la verifica sulle difese e domande spiegate è il metodo con cui tale premessa viene accertata, non un criterio che la sostituisce.

Il criterio di verifica. È qui il passaggio decisivo. Dalla definizione astratta il Tribunale non ricava l'irrilevanza del comportamento delle parti nel procedimento, ma il contrario:

> *«Ciò posto, deve ritenersi che la verifica in ordine alla sussistenza di un unico centro di interessi deve svolgersi avendo riguardo alle difese e domande spiegate nel relativo procedimento. Laddove più soggetti abbiano infatti partecipato al procedimento prospettando un'unica posizione difensiva e non avendo posizioni contrapposte, le stesse devono essere qualificate come unica parte ai fini della liquidazione delle spese della mediazione» (allegato D, pag. 4).*

L'assenza di conflitto, che la definizione richiede «in astratto», viene dunque accertata in concreto, sulle domande e difese effettivamente spiegate. Il Tribunale aggiunge che tra i soggetti chiamati «non vi era res litigiosa da comporre, avendo gli stessi partecipato al giudizio col medesimo difensore e avendo assunto le medesime posizioni», e valorizza espressamente i due indici della difesa comune e della identità delle ragioni di fatto e di diritto.

Il richiamo ai gruppi di condividenti. Il Tribunale rafforza la soluzione con un argomento analogico tratto dal criterio di riparto delle spese processuali, «che impone, in caso di costituzione di gruppi di condividenti con il medesimo difensore e la proposizione della medesima domanda, la condanna di detti soggetti quale parte unica» Il richiamo non costituisce una decisione su una mediazione divisoria, che

non era oggetto del giudizio; esso indica tuttavia che il criterio adottato non è stato concepito come limitato alla materia condominiale. L'Organismo lo assume come argomento a sostegno della soluzione di cui al paragrafo 6.5, non come suo fondamento esclusivo.

Le conseguenze. Le fatture emesse nei confronti di ciascun soggetto sono state ritenute «illegittimamente emesse» perché l'organismo, «considerando come diverse e distinte parti i singoli soggetti giuridici», aveva finito per «moltiplicare indebitamente l'importo dovuto» Nel caso esaminato, la moltiplicazione delle indennità nei confronti di soggetti in posizione unitaria è stata dunque ritenuta una applicazione non corretta della tariffa, con soccombenza dell'organismo e condanna alle spese.

4.4. Il quadro risultante

Il contrasto tra le pronunce è reale e, in materia divisoria, l'orientamento restrittivo è maggioritario, sebbene le pronunce note che lo esprimono riguardino due sole vicende (Padova 2017; Lecce 2020 e 2022). La sua portata va però precisata. Padova e Lecce hanno ragionato in astratto e hanno ritenuto legittima la qualificazione plurima; Foggia ha adottato la stessa definizione astratta e ha ritenuto che la verifica vada compiuta sulle posizioni effettivamente assunte, con la conseguenza che la qualificazione plurima di soggetti in posizione unitaria non è corretta.

La pronuncia foggiana è la più recente, è l'unica che richiama il d.m. 150/2023 ed è l'unica che affronta il tema del metodo di verifica. Un responsabile che, valutato il caso concreto, qualifica come parte unica soggetti che si presentano con posizione unitaria e senza conflitto, anche potenziale, rispetto all'oggetto dedotto applica il criterio che tale pronuncia ha ritenuto conforme alla norma. Un responsabile che, in quelle condizioni, moltiplica le indennità si espone al rilievo che la stessa pronuncia ha accolto.

5. La ratio della scelta interpretativa

5.1. Il favor mediationis della riforma

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha ampliato le materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità (art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010), ha rafforzato la mediazione demandata dal giudice (art. 5-quater), ha reso obbligatoria la partecipazione personale delle parti (art. 8, comma 4) e ha potenziato gli incentivi fiscali (art. 20) e il patrocinio a spese dello Stato (artt. 15-bis ss.). Il d.m. 150/2023 ha, coerentemente, ridotto di un quinto le indennità nelle mediazioni obbligatorie e demandate (art. 28, comma 8; art. 30, comma 4).

L'intero impianto persegue l'effettività della mediazione, e cioè la partecipazione reale delle parti e la ricerca dell'accordo. Un costo di accesso che cresce in proporzione al numero delle persone coinvolte, anche quando esse si presentano con una posizione unica, contrasta con questo obiettivo: nelle materie in cui la pluralità di parti è fisiologica (successioni, divisioni, condominio, contratti bancari con garanti) il costo complessivo diventa l'argomento decisivo per limitarsi al primo incontro e chiudere con verbale negativo. La norma sul centro unico di interessi è lo strumento che il decreto stesso mette a disposizione per evitare che la mediazione obbligatoria si riduca ad un adempimento formale.

5.2. La funzione dell'Organismo forense

L'Organismo è costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ente pubblico non economico che lo istituisce nell'esercizio della propria funzione istituzionale e con autonomia finanziaria e funzionale (art.

6, lett. r, d.m. 150/2023). L'Organismo non persegue scopo di lucro e applica la tabella A del decreto (art. 31). La scelta di interpretare la nozione di centro di interessi in modo da contenere il costo del servizio per gli utenti rientra nella sua autonomia gestionale e nella finalità pubblica che lo caratterizza.

5.3. La direzione della tutela e i limiti della vigilanza

Il sistema delle indennità e la vigilanza ministeriale (art. 12; artt. 35 e 36) hanno una direzione precisa: tutelano gli utenti del servizio contro l'applicazione di indennità superiori a quelle approvate. Lo confermano le cause tipizzate di sospensione e cancellazione: la pubblicizzazione di tabelle diverse da quelle approvate (art. 35, lett. b), l'applicazione di tabelle o regolamenti diversi da quelli approvati (art. 36, lett. b), l'applicazione di indennità di primo incontro diverse da quelle dell'art. 28 (art. 36, lett. c), il divieto di derogare agli importi minimi (art. 31, comma 6).

Nessuna di tali ipotesi è integrata dalla qualificazione di più soggetti come parte unica ai sensi dell'art. 34, comma 4:

– l'Organismo applica la tabella A approvata, senza modificarne gli importi; l'operazione riguarda l'individuazione delle parti, che la tabella presuppone e non definisce;

– le indennità di primo incontro sono quelle dell'art. 28, applicate per parte; l'art. 34, comma 1, che le pone a carico «di ciascuna delle parti», va letto insieme al comma 4 dello stesso articolo, che individua le parti (paragrafo 2.1), e la pronuncia foggiana (paragrafo 4.3) riferisce espressamente il comma 4 anche alle spese di avvio e alle indennità del primo incontro;

– gli importi minimi della tabella (art. 31, comma 6) sono importi per parte e non vengono ridotti; ciò che cambia è il numero delle parti, secondo il criterio che il decreto stesso prevede;

– il regolamento di procedura approvato non è inciso: la qualificazione delle parti è l'esercizio di un potere che il decreto attribuisce direttamente al Responsabile; il presente parere ne fissa i criteri interni di esercizio, senza introdurre criteri di calcolo diversi da quelli del decreto e della tabella, e il tariffario pubblicato ne dà conto con un esempio (paragrafo 7.5).

Va aggiunto che la qualificazione unitaria non lede alcuno dei soggetti tutelati dal sistema: le parti pagano meno; la controparte non è incisa, perché ciascuna parte paga la propria indennità; il mediatore riceve il compenso previsto dalle convenzioni con l'Organismo. L'unico soggetto che rinuncia a un'entrata è l'Organismo stesso, nell'esercizio della propria autonomia e in coerenza con la propria funzione. La direzione della tutela trova conferma nella sentenza foggiana: l'organismo che aveva moltiplicato le indennità nei confronti di soggetti in posizione unitaria è risultato soccombente, perché aveva preteso più del dovuto. La linea interpretativa qui adottata è quindi quella che meglio protegge gli utenti e che riduce l'esposizione dell'Organismo a contenziosi sul recupero delle indennità.

6. I criteri di qualificazione adottati dall'Organismo

6.1. Il criterio sostanziale: la posizione unitaria rispetto all'oggetto dedotto

In coerenza con il criterio enunciato da Trib. Foggia, sez. II civ., sent. 19 maggio 2025 (proc. n. 9002/2017 R.G., est. Cice), più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, ai fini dell'art. 34, comma 4, quando, rispetto all'oggetto della mediazione come dedotto, sono portatori di un interesse

unitario, assumono nel procedimento una posizione unitaria rispetto alla pretesa fatta valere o contrastata e non è configurabile tra essi un conflitto, neppure potenziale. Ciò si verifica quando:

a) fanno valere, o resistono a, una medesima pretesa, in relazione ad un rapporto giuridico che li vede contitolari, coobbligati, congaranti, o comunque coinvolti dal medesimo lato (a titolo esemplificativo: comproprietari, coeredi, coniugi in comunione legale, condebitori solidali per la medesima obbligazione, debitore principale e fideiussore, condomini che impugnano la medesima delibera, cointestatari di un rapporto bancario);

b) prospettano le medesime ragioni di fatto e di diritto e non formulano, nel procedimento, pretese l'uno nei confronti dell'altro, né domande distinte da quelle comuni;

c) assumono posizione unitaria nei confronti delle altre parti e non hanno pretese reciproche da far valere nel procedimento, come risulta di regola dalla dichiarazione congiunta che verrà allegata e comunque dagli atti (paragrafo 7.1).

La coincidenza deve riguardare l'oggetto del procedimento come dedotto in mediazione. Non è sufficiente un vantaggio comune o un interesse economico parallelo tra soggetti che restano portatori di domande distinte (ad esempio più creditori che agiscono per crediti diversi contro lo stesso debitore, o più conduttori di unità diverse contro lo stesso locatore).

L'elencazione della lettera a) è meramente esemplificativa e non introduce alcun automatismo. Né la solidarietà dell'obbligazione né il litisconsorzio necessario equivalgono di per sé a un unico centro di interessi. In particolare, nei rapporti tra debitore principale e fideiussore, e tra società e soci o amministratori, il Responsabile verifica che l'oggetto della mediazione riguardi la medesima obbligazione e che non vengano in rilievo eccezioni personali, diversi titoli di responsabilità o pretese di regresso.

Gli elementi di cui alle lettere b) e c), così come il patrocinio comune (paragrafo 6.2), sono gli strumenti con cui il Responsabile accerta che, rispetto all'oggetto della mediazione come dedotto, l'interesse dei soggetti sia unitario e non sia configurabile tra essi un conflitto, neppure potenziale. Non sono autonomamente decisivi: la qualificazione è esclusa quando, pur in presenza di difese coincidenti, l'oggetto della mediazione comprende questioni sulle quali le posizioni dei soggetti sono strutturalmente distinte (eccezioni personali, azioni di regresso dedotte nel procedimento, diversi titoli di responsabilità, formazione o attribuzione delle porzioni tra i componenti del gruppo).

6.2. Gli indici: il difensore unico e la difesa comune

L'assistenza da parte del medesimo difensore non è di per sé il criterio di qualificazione, ma ne è un indice rilevante e, nella normalità dei casi, presente, come riconosce la sentenza foggiana, che fonda la qualificazione unitaria anche sulla partecipazione «col medesimo difensore» e sulle «medesime posizioni». Lo è per due ragioni.

La prima è pratica: soggetti assistiti da difensori diversi conducono, di regola, trattative distinte e impegnano il mediatore e l'Organismo come parti distinte.

La seconda è giuridica: l'avvocato che assume il mandato congiunto di più assistiti nella stessa controversia è tenuto a valutare preventivamente l'assenza di conflitto di interessi tra essi (art. 24 del codice deontologico forense). Tale valutazione costituisce per il Responsabile un elemento qualificato,

ma non vincolante, che concorre con gli altri elementi e cede di fronte a elementi contrari risultanti dagli atti.

Il difensore unico e la difesa comune sono dunque, insieme, l'indice normale del centro unico di interessi. Ma il difensore unico è un indice, non un requisito, né è da solo sufficiente: quando gli elementi sostanziali del paragrafo 6.1 risultano dagli atti in modo inequivoco, la sua assenza non esclude la qualificazione; quando mancano, la sua presenza non la giustifica. Il caso dei difensori distinti è esaminato al paragrafo seguente.

6.3. La pluralità di difensori

Merita trattazione autonoma l'ipotesi dei soggetti che partecipano al procedimento con difensori distinti ma svolgono le medesime difese e formulano domande congiunte, sicché sin dal primo atto risulta evidente l'assenza di interessi contrapposti. L'esempio tipico è quello di due promittenti venditori (ad esempio i coniugi comproprietari del bene) chiamati in mediazione dal promissario acquirente per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto (art. 2932 c.c.), ciascuno con il proprio avvocato, che aderiscono resistendo alla domanda con le stesse ragioni di fatto e di diritto o chiedendo congiuntamente il medesimo esito. La questione è se essi debbano essere considerati parte unica. La risposta dell'Organismo è affermativa, alle condizioni e con le cautele che seguono.

Il dato normativo. L'art. 34, comma 4, individua la parte unica in base ad un solo elemento: la rappresentanza di un unico centro di interessi. Il numero dei difensori non compare nella fattispecie. L'assetto difensivo è un fatto estraneo alla norma, che può servire come prova del centro unico ma non può esserne elevato a requisito: farlo significherebbe aggiungere alla disposizione un elemento che non contiene e far dipendere l'importo dell'indennità non dall'oggetto della controversia e dalla posizione delle parti, ma da una loro scelta organizzativa.

Nessuna fonte richiede il difensore comune. La prassi restrittiva degli organismi (paragrafo 3.2) afferma che l'assistenza di un unico legale è irrilevante ai fini del centro unico; l'irrilevanza opera in entrambe le direzioni, e chi ritiene che il difensore comune non basti non può coerentemente sostenere che sia necessario. La sentenza foggiana (paragrafo 4.3) valorizza il difensore comune come indice concorrente, ma la sua ratio decidendi è un'altra: tra i soggetti chiamati «non vi era res litigiosa da comporre», perché avevano assunto «le medesime posizioni». In nessuna delle due letture il difensore comune è condizione della qualificazione unitaria.

Il criterio sostanziale nell'esempio. Il preliminare di vendita di un bene indiviso stipulato da tutti i comproprietari è, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, un contratto unico, che genera un'obbligazione unitaria di concludere il definitivo; l'azione ex art. 2932 c.c. deve essere proposta nei confronti di tutti i promittenti, in litisconsorzio necessario, perché la sentenza costitutiva non può produrre il trasferimento se non nei confronti di tutti. Rispetto all'oggetto dedotto in mediazione, i due promittenti sono contitolari di un rapporto non scindibile: nessuno dei due può ottenere, contro l'altro, un esito diverso da quello comune, e nessuno dei due ha, in quel procedimento, una pretesa da far valere nei confronti dell'altro. È soddisfatta perciò non soltanto la definizione adottata dal presente parere, ma anche la definizione astratta della prassi restrittiva («contitolarità di un diritto unitario ed inscindibile sul piano sostanziale»). Lo stesso vale, in generale, per i litisconsorti necessari dal medesimo

lato e per i coobbligati chiamati dal creditore per la medesima obbligazione, quando resistono con le stesse difese e ferme le verifiche di cui al paragrafo 6.1.

La libertà di scelta del difensore. Nella mediazione obbligatoria e demandata le parti sono assistite dall'avvocato (art. 8, comma 5, d.lgs. 28/2010) e la scelta del proprio difensore è espressione del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Un criterio che facesse pagare due indennità a chi esercita quella scelta, per una posizione che è una sola, introdurrebbe una penalizzazione priva di base normativa; e produrrebbe l'incentivo, deontologicamente problematico, a concentrare i mandati per ragioni di costo (art. 24 del codice deontologico forense). La coerenza con quanto affermato al paragrafo 6.2 impone che l'elemento decisivo resti la posizione rispetto all'oggetto dedotto, non l'organizzazione della difesa.

L'argomento del maggiore impegno. Si potrebbe obiettare che due difensori comportano, per il mediatore, sessioni separate distinte e maggiore lavoro. L'obiezione non attiene alla qualificazione: le indennità sono determinate per scaglione di valore (art. 30; tabella A) e non retribuiscono l'attività in concreto svolta; il numero delle parti rileva, ai sensi dell'art. 31, comma 4, lett. c), solo su accordo delle parti e nei limiti della tabella; il compenso del mediatore è regolato dalle convenzioni con l'Organismo. In ogni caso, due difensori che svolgono le medesime difese e formulano domande congiunte non danno luogo a trattative distinte, ma ad una sola trattativa condotta da due professionisti.

Le cautele. Poiché manca la valutazione deontologica implicita nel mandato congiunto (paragrafo 6.2), la qualificazione unitaria dei soggetti con difensori distinti richiede una motivazione rafforzata e il concorso di tutti i seguenti elementi:

a) la contitolarità del rapporto controverso in posizione non scindibile (litisconsorzio necessario dal medesimo lato, obbligazione unitaria o solidale per la medesima prestazione), risultante dagli atti introduttivi;

b) l'identità delle difese nelle ragioni di fatto e di diritto e la formulazione di domande congiunte o coincidenti, contenute nel medesimo atto ovvero in atti che si richiamano espressamente;

c) la dichiarazione congiunta di cui all'allegato B, sottoscritta da tutti i soggetti interessati e da ciascuno dei loro difensori, che in questa ipotesi resta necessaria;

d) l'assenza di pretese reciproche e di domande distinte da quelle comuni.

In presenza di tali elementi il Responsabile qualifica i soggetti come parte unica con atto specificamente motivato (allegato C). Poiché la pluralità di difensori rende più probabile l'emersione di posizioni divergenti nel corso del procedimento, la verifica al primo incontro e la riqualificazione per fatti sopravvenuti (paragrafi 7.3 e 7.4) assumono in questi casi particolare rilievo.

La decorrenza. Se la dichiarazione congiunta è depositata con le adesioni, la qualificazione coprirebbe anche le spese di cui all'art. 28, con eventuale restituzione o imputazione delle somme eventualmente già versate in eccedenza; se è depositata successivamente, opera per le spese non ancora versate alla data del deposito e dunque, di regola, per le ulteriori spese di mediazione (art. 30), dovute una sola volta dalla parte unica (paragrafo 6.4). In entrambi i casi la presenza di due difensori non è motivo di esclusione della qualificazione, ma di motivazione rafforzata.

6.4. Il momento della valutazione e le regole di conguaglio

La sentenza foggiana ha compiuto la verifica sugli atti del procedimento concluso, come è proprio di un giudizio successivo. L'Organismo, che deve invece determinare le indennità all'inizio della procedura, effettua la qualificazione al momento del deposito della domanda o dell'adesione e comunque non oltre il primo incontro, sulla base delle domande e difese prospettate negli atti introduttivi e della dichiarazione congiunta, e la verifica nel corso del procedimento (paragrafi 7.3 e 7.4). La qualificazione non è rimessa in discussione sulla base del contenuto dell'accordo eventualmente raggiunto.

La scelta risponde a tre esigenze. La prima è la certezza dei costi, che il decreto tutela imponendo all'organismo di illustrare in anticipo, anche con esempi, i criteri di calcolo (art. 22, comma 1, lett. u): le parti devono sapere all'inizio quanto pagheranno, non scoprirlo alla fine. La seconda è la coerenza con il sistema del decreto, che ancora le indennità di primo incontro al deposito e all'adesione (art. 34, comma 1) e prevede la rideterminazione del valore solo per fatti sopravvenuti nel corso del procedimento (art. 29, comma 4), non in base all'esito. La terza è l'attinenza alla funzione della mediazione: l'accordo è il risultato che la mediazione persegue, e l'assetto che le parti concordano tra loro per raggiungerlo non può essere usato per riqualificare a posteriori, in senso sfavorevole, chi lo ha reso possibile.

Se la dichiarazione congiunta è stata depositata con la domanda o con l'adesione e la qualificazione interviene dopo che ciascun soggetto ha versato le spese di cui all'art. 28, l'Organismo restituisce le somme eccedenti o, su richiesta degli interessati, le imputa alle ulteriori spese. Se la dichiarazione o l'istanza sono successive, la qualificazione opera per le spese non ancora versate alla data del loro deposito.

La qualificazione può invece essere rivista quando nel corso del procedimento emergono pretese reciproche tra i soggetti considerati parte unica o posizioni tra loro divergenti (paragrafo 7.4), con effetto sulle spese non ancora maturate al momento della riqualificazione: è la stessa verifica «sulle difese e domande spiegate nel procedimento» indicata dalla pronuncia foggiana, compiuta dall'Organismo man mano che il procedimento si svolge.

6.5. Le controversie divisorie e successorie

Le controversie in materia di divisione e di successione ereditaria sono quelle nelle quali la questione si pone con maggiore frequenza e nelle quali le pronunce di Padova e di Lecce hanno adottato la lettura restrittiva, che in questa materia è maggioritaria (paragrafo 4.2). L'Organismo ne è consapevole e adotta, per queste materie, la linea interpretativa generale, con le seguenti precisazioni e con motivazione specifica in ciascun atto di qualificazione.

È vero che nella divisione ciascun condividente è titolare di una quota propria e che l'operazione divisoria coinvolge tutti. Ma la mediazione non ha per oggetto la posizione astratta di ciascun condividente: ha per oggetto la controversia come dedotta, e cioè la contrapposizione tra chi chiede un certo assetto divisorio e chi vi si oppone. Quando un gruppo di condividenti si presenta con una posizione unitaria nei confronti degli altri e non ha pretese reciproche nel procedimento, la contrapposizione che il mediatore è chiamato a gestire è quella tra il gruppo e le altre parti, non quella interna al gruppo: tra i componenti del gruppo, per usare le parole del Tribunale di Foggia, non vi è res litigiosa da comporre. Rispetto all'oggetto del procedimento, il gruppo è un centro di interessi.

La qualificazione unitaria del gruppo di condividenti presuppone che la formazione e l'attribuzione delle porzioni tra i componenti del gruppo non siano oggetto di negoziazione nel procedimento. La dichiarazione congiunta deve attestarlo espressamente. Ove nel corso del procedimento la ripartizione interna divenga oggetto di trattativa tra i componenti del gruppo, il Responsabile procede alla riqualificazione ai sensi del paragrafo 7.4.

Il criterio trova riscontro nella vicenda decisa da Trib. Lecce 6 giugno 2022. I coeredi istanti si erano rivolti congiuntamente all'organismo, ma sin dai primi verbali del mediatore emergeva l'assenza di coincidenza di interessi tra i condividenti; il Tribunale ha ritenuto di darne atto, mostrando che la verifica in concreto conserva rilievo anche nella prospettiva restrittiva (paragrafo 4.2). In un caso siffatto la qualificazione unitaria non sarebbe concessa o, se concessa sulla base degli atti introduttivi, sarebbe rivista ai sensi del paragrafo 7.4. Simmetricamente, quando la coincidenza di interessi non è soltanto iniziale o apparente, ma risulta dagli atti e trova conferma nel corso del procedimento, la qualificazione unitaria è coerente anche con il metodo seguito da quella pronuncia. La presentazione congiunta della domanda, da sola, non è sufficiente.

La conclusione trova un argomento di sostegno nella stessa sentenza foggiana, che richiama, in via analogica, il criterio di riparto delle spese processuali per i «gruppi di condividenti con il medesimo difensore e la proposizione della medesima domanda», condannati quale parte unica, e lo utilizza ai fini della liquidazione delle spese di mediazione (paragrafo 4.3).

Che l'accordo finale attribuisca poi beni distinti ai componenti del gruppo non smentisce la qualificazione, quando la ripartizione interna non è stata oggetto di contrapposizione nel procedimento: essa è l'attuazione, tra soggetti che non erano in conflitto, dell'assetto per il quale essi hanno negoziato unitariamente; e in ogni caso, per quanto detto al paragrafo 6.4, la qualificazione non è rivista sulla base dell'accordo.

La linea adottata diverge da quella delle pronunce di Padova e di Lecce e si conforma alla più recente pronuncia foggiana. L'Organismo ne dà atto espressamente affinché la scelta risulti consapevole e motivata.

6.6. Casi esclusi

Non sono considerati parte unica, e sono quindi tenuti ciascuno al pagamento delle indennità:

– i soggetti assistiti da difensori diversi che non integrano i presupposti del paragrafo 6.3;

– i soggetti che, pur assistiti dal medesimo difensore, formulano domande distinte o pretese reciproche, prospettano ragioni diverse, o non consentono, anche in mancanza della dichiarazione congiunta, di accertare gli elementi di cui al paragrafo 6.1;

– i soggetti in posizione contrapposta rispetto all'oggetto del procedimento, quale che sia l'assetto difensivo;

– i soggetti le cui posizioni, rispetto all'oggetto dedotto, sono strutturalmente distinte (eccezioni personali, regressi, diversi titoli di responsabilità, attribuzione delle porzioni tra loro), anche se le difese coincidono (paragrafo 6.1);

– i soggetti portatori di interessi soltanto paralleli o convergenti in relazione a rapporti distinti (paragrafo 6.1).

6.7. Effetti della qualificazione

I soggetti qualificati come parte unica versano, complessivamente, una sola quota delle spese di avvio e delle spese di mediazione per il primo incontro (art. 28) e una sola quota delle ulteriori spese di mediazione (art. 30), calcolate secondo la tabella A sullo scaglione di valore applicabile.

L'importo complessivo dovuto dalla parte unica corrisponde a una sola quota. Il documento fiscale è emesso nei confronti del soggetto indicato dai componenti nella dichiarazione congiunta ovvero, su loro indicazione, pro quota nei confronti di ciascuno, fermo l'importo complessivo. I componenti sono solidalmente obbligati per l'intero nei confronti dell'Organismo in forza dell'obbligo assunto con la dichiarazione congiunta o con l'adesione di cui al paragrafo 7.1 e, per le ulteriori spese di mediazione, anche ai sensi dell'art. 34, comma 3. Le spese vive (art. 28, comma 3) restano dovute per ciascun soggetto per il quale l'Organismo le ha sostenute.

La qualificazione non incide sulla determinazione del valore della lite, che resta disciplinata dall'art. 29 e che, nelle controversie divisorie e successorie, è determinato secondo i criteri del codice di procedura civile con riferimento alla massa o alla pretesa dedotta, indipendentemente dal numero delle parti.

7. La procedura interna

L'applicazione uniforme e documentata dei criteri è la garanzia della legittimità della qualificazione e consente di dimostrare, in ogni fascicolo, che la verifica è stata compiuta sulle domande e difese effettivamente spiegate. A tal fine l'Organismo adotta la seguente procedura.

7.1. Dichiarazione delle parti

I soggetti che intendono essere considerati parte unica rendono, nella domanda di mediazione o nell'atto di adesione, la dichiarazione congiunta di cui al documento che verrà pubblicato sul sito dell'Organismo sottoscritta da ciascuno di essi e dal difensore comune o dai difensori. La dichiarazione attesta il rapporto che li accomuna, la posizione unitaria assunta nel procedimento e l'assenza di pretese reciproche.

La dichiarazione congiunta ha funzione istruttoria e di impulso. In sua mancanza, il Responsabile può procedere alla qualificazione d'ufficio o su istanza successiva, quando gli elementi di cui al paragrafo 6.1 risultino in modo inequivoco dagli atti, previa acquisizione dell'adesione degli interessati al vincolo di solidarietà di cui al paragrafo 6.7. Resta ferma la necessità della dichiarazione nell'ipotesi dei difensori distinti (paragrafo 6.3).

7.2. Atto di qualificazione del Responsabile

Il Responsabile, ricevuta la dichiarazione ed esaminati gli atti procede alla comunicazione alle parti soltanto in caso di diniego.

7.3. Verifica al primo incontro

Il mediatore, al primo incontro, dà atto a verbale della qualificazione effettuata e verifica che le domande e difese prospettate dalle parti vi corrispondano. Ove rilevi elementi di divergenza tra i soggetti qualificati come parte unica, ne riferisce al Responsabile.

7.4. Riqualificazione

Quando nel corso del procedimento emergono pretese reciproche o posizioni divergenti tra i soggetti considerati parte unica, ovvero, nelle controversie divisorie, la ripartizione interna diviene oggetto di trattativa tra i componenti del gruppo, il Responsabile, anche su segnalazione del mediatore, adotta un nuovo atto di qualificazione con effetto sulle spese non ancora maturate al momento della riqualificazione; tali spese sono dovute da ciascuna parte come riqualificata.

7.5. Uniformità e pubblicità

I criteri del presente parere sono applicati a tutti i procedimenti, senza eccezioni e senza valutazioni di opportunità caso per caso, salva la motivazione specifica delle situazioni non tipizzate. Il presente parere non modifica la tabella A né il regolamento di procedura approvati: si limita a fissare i criteri con cui il Responsabile esercita un potere che gli è attribuito direttamente dall'art. 34, comma 4.

8. Conclusioni

L'art. 34, comma 4, d.m. 150/2023 attribuisce al Responsabile dell'Organismo il potere di considerare come parte unica più soggetti che rappresentano un unico centro di interessi. La nozione non è definita dal decreto né da atti ministeriali. La più recente pronuncia di merito (Trib. Foggia, sez. II civ., sent. 19 maggio 2025, proc. n. 9002/2017 R.G., est. Cice) ha ritenuto che la verifica del centro unico vada compiuta avendo riguardo alle difese e domande spiegate nel procedimento, che i soggetti i quali vi partecipano con il medesimo difensore prospettando un'unica posizione vadano qualificati come parte unica e che la moltiplicazione delle indennità nei loro confronti non sia corretta. L'orientamento contrario, maggioritario in materia divisoria e successoria, è stato considerato e motivatamente non seguito, nei limiti e con le cautele di cui al paragrafo 6.5.

L'Organismo, in coerenza con tale pronuncia, con il favor mediationis della riforma e con la propria funzione pubblica, adotta il criterio dell'interesse unitario e della posizione unitaria rispetto all'oggetto dedotto, in assenza di conflitto anche potenziale. Il criterio è accertato all'inizio della procedura sulla base degli elementi sostanziali, della dichiarazione congiunta delle parti o degli atti, e dell'assistenza del medesimo difensore (o, con motivazione rafforzata, delle difese identiche e delle domande congiunte svolte da difensori distinti).

La qualificazione così effettuata non modifica le tabelle approvate, non deroga agli importi minimi, non modifica gli importi unitari previsti dagli artt. 28 e 30 ma incide sul numero delle quote dovute, e non lede alcuno dei soggetti che il sistema delle indennità tutela.

Oristano, 22/10/2026

Il Responsabile dell'Organismo

Avv. Antonio Pinna Spada

Informativa sull'uso di sistemi di intelligenza artificiale (art. 50 Reg. (UE) 2024/1689 – AI Act). *Il presente parere è stato redatto con l'ausilio di diversi sistemi di intelligenza artificiale generativa. Il testo è stato sottoposto a revisione umana e a controllo editoriale da parte del Responsabile dell'Organismo, che ne ha esaminato il contenuto e ne detiene la responsabilità editoriale. L'informativa è resa a fini di trasparenza, in coerenza con l'art. 50, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2024/1689.*